

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 369 DEL 26/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ANGELA ROBERTA DE BIASI – TRASFERIMENTO ALL’AZIENDA U.L.S.S. 2 “MARCA TREVIGIANA” IN QUALITÀ DI INFERMIERA IN ESITO ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESPLETATO DALL’AZIENDA ZERO (BANDO N. AZERO/2025/001/AVV).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 360/26

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con istanza ricevuta al n. 94033 del protocollo dell'Azienda il giorno 7 ottobre 2025 la sig.ra Angela Roberta DE BIASI dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di infermiera assegnata all'unità operativa semplice dipartimentale di emodinamica con attività di elettrofisiologia del presidio ospedaliero di Bassano, ha chiesto di dare seguito al trasferimento in mobilità volontaria all'Azienda U.L.S.S. 2 "Marca trevigiana";
- la richiesta fa seguito alla deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 448 del 25 giugno 2025 avente ad oggetto l'approvazione delle graduatorie finali dell'avviso di mobilità espletato su base unica per conto di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto nonché alla determinazione di accoglimento dell'istanza di mobilità da parte dell'Ente destinatario, come da nota dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca trevigiana" 177731 del 19 settembre 2025 (registrata al numero 87814 del protocollo dell'Azienda in pari data);
- con lettera numero 100475 di protocollo del 24 ottobre 2025, questa Azienda ha espresso il parere favorevole al trasferimento del quale trattasi con definizione della decorrenza alla data dell'1 marzo 2026.

Ritenuto che:

- in conformità all'istruttoria del procedimento occorre provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento presentata dalla dipendente Angela Roberta DE BIASI, dando atto del perfezionamento del trasferimento dell'interessata all'Azienda U.L.S.S. 2 "Marca trevigiana" con decorrenza 1 marzo 2026;
- nel dare inoltre atto che risultano adeguatamente programmati tutti i congedi maturati dalla dipendente presso l'Azienda, va precisato che l'eventuale saldo di congedi residui all'atto del trasferimento, derivante da cause imprevedibili e sopravvenute, non darà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), tenuto conto che la data del trasferimento è stata individuata in ragione dell'interesse manifestato dalla dipendente e dall'amministrazione di destinazione;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che subentra nei relativi oneri stipendiali e accessori.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135 in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta

di assenso al trasferimento in mobilità volontaria della sig.ra Angela Roberta DE BIASI all'Azienda U.L.S.S. 2 "Marca trevigiana".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere l'assenso dell'Azienda al trasferimento per mobilità volontaria della sig.ra Angela Roberta DE BIASI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di infermiera, all'Azienda U.L.S.S. 2 "Marca trevigiana" ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come in premessa specificato, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2026;
2. di precisare, per le motivazioni indicate nelle premesse, che questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti alla dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessata e all'amministrazione di destinazione per il seguito di competenza;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.